

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1881)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, DE LUCA, BARDI, BLOISE, FORMICA, MASCIALE, SCARDACCIONE, AVEZZANO COMES, FERRARI e ROSA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1971

Istituzione dell'Ente autonomo interregionale tra l'Abruzzo, il Molise e le Puglie per la realizzazione del traforo della Maiella

ONOREVOLI SENATORI. — Forse e senza forse, mai come in questo momento tutte le forze politiche, espresse a livello parlamentare, pur se democraticamente distinte sotto l'aspetto ideologico, puntano tenacemente all'impegno di dare concretezza alla volontà di sempre: quella cioè di accelerare il processo di « smeridionalizzazione » del Centro-Sud, per assicurare allo sviluppo sociale ed economico del Paese una carica armonica e come tale funzionante e riequilibratrice, evitando sfasature rispetto al Nord, che contribuiscono ad inceppare il funzionamento di un apparato nazionale e di riflesso sono capaci di contagiare del malessere anche l'area comunitaria europea.

Nello spirito di questa unanime volontà di risolvere una volta per tutte il grave ed ormai secolare problema meridionalistico, che si enucleò sin dalla costituzione della Unità d'Italia, anche e particolarmente a causa della sperimentazione di una politica spesso dispersiva — certo in piena buona fede — dei pubblici investimenti, le scelte economiche non vanno mai fatte ad ogni

costo, per cui per essere valide debbono essere indirizzate con un criterio di responsabile individuazione delle cause, che determinano il « male », per meglio affrontarlo e debellarlo.

Solo così si creano le sicure premesse per stimolare economie, che da secoli si attestano in forme latenti e che possono invece essere suscettive di manifestarsi con un graduale disimpegno da formule di interventi di tipo assistenziale.

In questo spirito si muove il presente disegno di legge, nella certezza che il progettato traforo della Maiella determini la accelerazione di un costruttivo circuito di economie interregionali, che investono direttamente gli interessi regionali dell'Abruzzo, del Molise, delle Puglie ed in parte della Lucania.

L'attesa realizzazione di una così imponente infrastruttura rappresenta l'abbattimento di uno steccato tra popolazioni limitrofe, che possono così creare un salutare amalgama nel quadro di una dimensione sociale ed economica a vasi comunicanti,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capace di esprimersi con caratteristiche sempre più unitarie, eliminando cause di squilibrio, che spesso operano come azione frenante per un più efficace sviluppo dei loro rispettivi mercati.

Se la diagnosi è giusta, si ha il dovere di porre il problema della scelta e risolverlo con immediatezza, per non assumerci la grave responsabilità di non affrontarlo e risolverlo, a tutto danno delle popolazioni interessate ed indirettamente a danno della collettività italiana, nei cui confronti la cri-

stallizzazione di anomale situazioni pregresse opera negativamente attraverso il perpetuarsi di malesseri secolari.

Le considerazioni di fondo di cui alla nostra relazione autorizzano i proponenti a confidare nel favorevole esame di questo disegno di legge che assume il significato di un atto di responsabile buona volontà, capace di dare un volto nuovo ad una notevole parte della grande famiglia italiana, ansiosa di liberarsi dalle secche di una secolare depressione sociale ed economica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito l'Ente autonomo interregionale tra l'Abruzzo, il Molise e le Puglie per la realizzazione del traforo della Maiella.

L'Ente autonomo è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dei lavori pubblici. Ha sede legale ed amministrativa a Sulmona.

Art. 2.

L'Ente, nell'ambito territoriale da determinarsi col regolamento di cui al successivo articolo 24, ha il compito di realizzare il traforo della Maiella per una più efficiente rete di comunicazione.

Art. 3.

Nell'esercizio delle sue attività l'Ente deve osservare:

a) le disposizioni vigenti in materia di lavori, per la compilazione dei progetti, direzione e collaudo delle opere e degli impianti;

b) le disposizioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato per la gestione amministrativa e finanziaria.

Art. 4.

I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata nè creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salva espressa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Partecipano all'Ente:

a) lo Stato;

b) le Regioni di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) le Provincie, i Comuni e le Camere di commercio rientranti nel comprensorio dell'Ente.

Possono partecipare enti bancari, consorzi o enti operanti nel predetto comprensorio.

Art. 6.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato direttivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio di amministrazione. Dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Art. 8.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato direttivo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato e dispone di propria autorità su tutte le materie che sono proprie dell'amministrazione dell'Ente e non sono attribuite alla competenza del Consiglio e del Comitato.

Il Presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'Ente, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione di esse.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici; dura in carica due anni ed è composto, oltre che dal Presidente dell'Ente, dai seguenti membri:

- a) in rappresentanza dello Stato: i provveditori regionali alle opere pubbliche delle Regioni di cui all'articolo 1;

b) in rappresentanza delle Regioni: un consigliere regionale designato da ciascun Consiglio delle Regioni partecipanti;

c) in rappresentanza delle Provincie: un membro del Consiglio provinciale designato da ciascun Consiglio delle Provincie partecipanti;

d) in rappresentanza dei Comuni: due rappresentanti comunali per ciascuno dei Comuni partecipanti;

e) in rappresentanza delle Camere di commercio: due rappresentanti per ciascuna Camera di commercio partecipante;

f) un rappresentante per ciascuno degli enti eventualmente partecipanti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi;

b) sui bilanci preventivi e i conti consuntivi;

c) sui piani di massima riguardanti le opere e per quanto di sua competenza;

d) sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali, sulle transazioni, sulle controversie e sui ricorsi.

Art. 11.

Sono membri del Comitato direttivo, oltre il Presidente dell'Ente:

a) i provveditori regionali alle opere pubbliche delle Regioni interessate;

b) un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo 9, da designare da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il Comitato direttivo:

a) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi e delibera sulle eventuali variazioni del bilancio di previsione, che sono soggette ad approvazione del Ministero

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro;

b) delibera in merito all'organizzazione interna degli uffici;

c) provvede alla conservazione ed al funzionamento tecnico degli impianti affidati all'Ente;

d) provvede alla gestione amministrativa dei servizi affidati all'Ente;

e) adotta, in casi di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendole alla ratifica di questo alla sua prima riunione;

f) delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese che non rientrano nella competenza del Presidente del Consiglio di amministrazione;

g) assolve a tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dal regolamento di cui al successivo articolo 24;

h) adotta in generale tutti i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini dell'Ente non attribuiti per legge al Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni tre mesi e il Comitato direttivo almeno due volte al mese.

In via straordinaria il Consiglio di amministrazione e il Comitato direttivo possono riunirsi su convocazione del Presidente e su richiesta di un terzo dei rispettivi componenti o del collegio dei revisori dei conti.

Per la validità delle deliberazioni dei due organi collegiali occorre, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei rispettivi componenti; in seconda convocazione, da tenersi lo stesso giorno almeno un'ora dopo la prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è ammessa delega da parte dei membri assenti. Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni, con voto consultivo, persone particolarmente esperte sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Lo stesso Presidente, per lo studio di particolari questioni, può costituire apposite commissioni chiamando a farne parte sia membri degli organi collegiali sia persone estranee.

Art. 14.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo sono soggette all'approvazione del Ministro dei lavori pubblici.

A tal fine deve essere trasmessa al suddetto Ministero copia dei verbali delle riunioni entro dieci giorni dalla seduta di esse.

Si intendono approvate le deliberazioni in merito alle quali il Ministro dei lavori pubblici non abbia fatto osservazione entro venti giorni dalla ricezione.

Art. 15.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed è composto da cinque membri.

Sono membri:

- a) un funzionario designato dal Ministro del tesoro, con funzioni di Presidente;
- b) un funzionario designato dal Ministro dei lavori pubblici;
- c) un funzionario designato dal Ministro delle finanze;
- d) due eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei voti fra i non appartenenti al Comitato direttivo.

Detti membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Quelli nominati in sostituzione dei membri cessati dalla carica prima della scadenza normale rimangono in carica fino al termine del biennio in corso.

I revisori esercitano il loro mandato ai sensi dell'articolo 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 16.

L'Ente, per l'espletamento dei servizi di sua competenza, si avvarrà di personale mes-

so a sua disposizione dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni interessati.

Art. 17.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, approvati dal Consiglio di amministrazione, devono essere trasmessi per la ratifica al Ministero dei lavori pubblici, rispettivamente due mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo il termine dell'esercizio cui si riferiscono.

Il Ministro dei lavori pubblici provvede a detta ratifica di concerto con il Ministro del tesoro.

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovrà essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sarà destinata al miglioramento e potenziamento dei servizi dell'Ente.

Art. 18.

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti e contratti dell'Ente, stipulati entro i limiti e per gli scopi della presente legge, sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti e i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato e previo accordo, in tal caso, col Ministero competente, può in ogni tempo fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'Ente.

Art. 20.

L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge

e dal regolamento, persista nel violarli, o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento dell'Ente.

Lo scioglimento dell'Amministrazione è disposto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e su delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, nel quale è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione.

Con lo stesso decreto l'Amministrazione dell'Ente è affidata ad un commissario straordinario il quale può essere nominato anche tra funzionari dello Stato da collocare fuori ruolo.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

Art. 21.

All'onere previsto dalla presente legge si provvederà, da parte del Ministero dei lavori pubblici, con lo stanziamento delle somme annualmente occorrenti, per la realizzazione delle finalità dell'Ente, mediante riduzione degli ordinari capitoli di bilancio.

Nella prima attuazione della presente legge il programma per la commisurazione del contributo sarà determinato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro.

Per i successivi esercizi detto programma sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvato dal Ministro dei lavori pubblici previa intesa col Ministro del tesoro.

Art. 22.

L'Ente cesserà quando sarà realizzata l'opera.

Art. 23.

All'atto della cessazione dell'Ente tutte le opere e i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonchè i residui dei fondi saranno devoluti allo Stato.

Art. 24.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa.